

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 27 marzo 1992

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 gennaio 1992.

Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche e dei profili professionali del personale della Corte dei conti.  
Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 24 febbraio 1992.

Istituzione del secondo ufficio circoscrizionale del Tesoro di Roma (Roma Sud-Est) . . . . . Pag. 5

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 23 marzo 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società Mobilia S.r.l., in Tricesimo . . . . . Pag. 6

DECRETO 23 marzo 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società Kit Factoring S.p.a., in Torino . . . . . Pag. 7

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa e Banca d'Italia

DISPOSIZIONI DELLA CONSOB E DELLA BANCA D'ITALIA 16 marzo 1992.

Adozione delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia. . . . . . Pag. 8

**CIRCOLARI****Ministro per la funzione pubblica****CIRCOLARE 11 febbraio 1992, n. 85338/8.312.21.9.****Inquadramento del personale nei profili professionali in applicazione del nono comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Data di decorrenza degli effetti . . . . . Pag. 14****CIRCOLARE 29 febbraio 1992, n. 86160/8.312.21.4.****Attuazione dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Delibera della commissione paritetica per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali, emessa in data 19 dicembre 1991, recante modifiche ed integrazioni alla tabella di corrispondenza tra le qualifiche del previgente ordinamento ed i profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, approvata con delibera del 28 settembre 1988 ed integrata con quelle dell'8 giugno 1989, del 10 maggio 1990 e del 14 marzo 1991 . . . . . Pag. 15****ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI****Ministero del tesoro: Corso dei cambi e media dei titoli del 18 e del 19 marzo 1992 . . . . . Pag. 17****Ministero della sanità: Divieto di vendita e di utilizzazione e ritiro dal commercio di alcuni lotti di preparato galenico.  
Pag. 21****Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:****Autorizzazione alla fondazione «Romana marchesa Janina Sofia Umiastowska» ad acquistare un immobile . . Pag. 21****Autorizzazione alla fondazione Sandra e Enca Mattei Collegio nuovo, in Pavia, ad acquistare un immobile.  
Pag. 21****Autorizzazione alla fondazione «Vito Fazio Almayer» ad accettare una eredità . . . . . Pag. 21****Autorizzazione all'Università «La Sapienza» di Roma ad accettare alcuni lasciti . . . . . Pag. 21****Ministero del lavoro e della previdenza sociale:****Revoca del decreto ministeriale 22 gennaio 1990 concernente lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Olimpia - Soc. coop.va edilizia a r.l.», in Cava dei Tirreni . . Pag. 21****Scioglimento di società cooperative . . . . . Pag. 21****Determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci di cooperative operanti nella provincia di Campobasso nell'area dei servizi sociali ed assistenziali (compresa l'assistenza domiciliare). . . . . Pag. 22****Determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci di cooperative operanti nella provincia di Milano nell'area dei servizi di assistenza agli anziani, ai minori, agli handicappati in genere, sia a domicilio che all'interno di strutture gestite direttamente dalle cooperative stesse . . . . . Pag. 22****Ente ferrovie dello Stato: Avviso agli obbligazionisti.  
Pag. 22****SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 58****Testo aggiornato della legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante: «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima».****92A1418**

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

## DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 gennaio 1992.

### Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche e dei profili professionali del personale della Corte dei conti.

#### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

#### IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, ed in particolare l'art. 6;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219 e 17 gennaio 1990, n. 44;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, ed in particolare l'art. 21, comma secondo;

Visto il decreto interministeriale del 2 gennaio 1988, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1988, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 241, con il quale è stato determinato l'organico del personale della nona qualifica funzionale della Corte dei conti in complessivi duecento-due posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1990, registro n. 16 Presidenza, foglio n. 36, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 1991, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la nota n. 1500/21 del 3 giugno 1991, con la quale la Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ha formulato e motivato le proposte di quantificazione dei contingenti dei profili professionali della nona qualifica e di rideterminazione delle dotazioni organiche dei profili professionali di ottava, settima e sesta qualifica funzionale, concernenti — nei limiti delle dotazioni organiche delle corrispondenti qualifiche funzionali già determinate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 1990 ai sensi dell'art. 6, comma primo, della legge 11 luglio 1980, n. 312 — modificazioni alle dotazioni organiche dei profili di «bibliotecario» (+ tre unità) e di «funzionario amministrativo-contabile» (- tre unità) della VIII qualifica funzionale; di «collaboratore bibliotecario» (+ sei unità) e di «collaboratore amministrativo-contabile» (- sei unità) della VII qualifica

funzionale, nonché di «assistente tecnico» (+ quattro unità) e di «assistente amministrativo» (- quattro unità) della VI qualifica funzionale;

Tenuto conto che la dotazione organica dei profili professionali della nona qualifica, proposta dalla predetta Corte è operata nei limiti della dotazione organica complessiva di nona qualifica funzionale già definita con il citato decreto interministeriale in data 2 gennaio 1988 ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

Tenuto altresì conto che la rideterminazione della dotazione organica dei profili professionali di ottava, settima e sesta qualifica funzionale risulta nei limiti delle rispettive dotazioni organiche complessive già definite con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 1990;

Visto il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sezione II, in data 2 ottobre 1991;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale;

#### Decreta:

Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale della Corte dei conti sono rideterminate secondo l'allegata tabella A (ruoli organici), che sostituisce quella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1990, registro n. 16 Presidenza, foglio n. 36, citato in premessa e che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 3 gennaio 1992

*p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
Il Ministro per la funzione pubblica*  
GASPARI

*p. Il Ministro del tesoro*  
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1992  
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 153

#### TABELLA A

#### DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI DELLA CORTE DEI CONTI

##### Ruoli organici.

Nona qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 202:

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
1/A - Direttore amministrativo . . . . .	35
13/A - Direttore amministrativo contabile . . . . .	124

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
17/A - Esperto economico finanziario . . . . .	12
20/A - Esperto di organizzazione . . . . .	2
28/A - Direttore statistico . . . . .	2
32/A - Direttore interprete traduttore . . . . .	2
174/A - Direttore di cancelleria . . . . .	20
265/A - Direttore di biblioteca . . . . .	1
296/A - Analista esperto di procedure . . . . .	2
297/A - Analista esperto di sistema . . . . .	2
<b>Totale . . . . .</b>	<b>202</b>

Ottava qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 404 (\*):

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
1 - Funzionario amministrativo . . . . .	81 (a)
13 - Funzionario amministrativo contabile . . . . .	232 (b)
17 - Analista economico finanziario . . . . .	25 (c)
20 - Analista di organizzazione . . . . .	4 (d)
28 - Funzionario statistico . . . . .	5 (e)
32 - Revisore interprete traduttore . . . . .	3 (f)
174 - Funzionario di cancelleria . . . . .	42 (g)
265 - Bibliotecario . . . . .	3 (h)
271 - Analista di sistema . . . . .	4 (i)
272 - Analista di procedure . . . . .	5 (l)
<b>Totale . . . . .</b>	<b>404</b>

(\*) In tale dotazione organica, centouno posti sono complessivamente resi indisponibili, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, distribuiti nei profili professionali e nelle seguenti misure:

(a) dei quali venti indisponibili; (b) dei quali cinquantotto indisponibili; (c) dei quali sei indisponibili; (d) dei quali uno indisponibile; (e) dei quali uno indisponibile; (f) dei quali uno indisponibile; (g) dei quali undici indisponibili; (h) dei quali uno indisponibile; (i) dei quali uno indisponibile; (l) dei quali uno indisponibile.

Settima qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 404 (\*\*):

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
2 - Collaboratore amministrativo . . . . .	57 (m)
14 - Collaboratore amministrativo contabile . . . . .	256 (n)
18 - Collaboratore economico finanziario . . . . .	25 (o)
29 - Collaboratore statistico . . . . .	5 (p)
33 - Traduttore interprete . . . . .	3 (q)
175 - Collaboratore di cancelleria . . . . .	38 (r)
203 - Capo tecnico . . . . .	1
266 - Collaboratore bibliotecario . . . . .	6 (s)

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
273 - Analista . . . . .	5 (t)
274 - Programmatore di sistemi . . . . .	5 (u)
275 - Capo sala macchine . . . . .	3 (v)
<b>Totale . . . . .</b>	<b>404</b>

(\*\*) In tale dotazione organica, centouno posti sono complessivamente resi indisponibili, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, distribuiti nei profili professionali e nelle seguenti misure:

(m) dei quali quindici indisponibili; (n) dei quali sessantaquattro indisponibili; (o) dei quali sei indisponibili; (p) dei quali uno indisponibile; (q) dei quali uno indisponibile; (r) dei quali nove indisponibili; (s) dei quali due indisponibili; (t) dei quali uno indisponibile; (u) dei quali uno indisponibile; (v) dei quali uno indisponibile.

Sesta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 526:

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
3 - Assistente amministrativo . . . . .	163
15 - Ragioniere . . . . .	240
19 - Assistente economico finanziario . . . . .	25
30 - Assistente statistico . . . . .	5
34 - Assistente linguistico . . . . .	3
127 - Assistente tecnico proto . . . . .	2
176 - Assistente giudiziario . . . . .	32
188 - Assistente tecnico . . . . .	7
276 - Programmatore . . . . .	17
277 - Procedurista di organizzazione . . . . .	8
278 - Programmatore di gestione operativa . . . . .	8
279 - Capo unità operativa . . . . .	8
280 - Consollista . . . . .	8
<b>Totale . . . . .</b>	<b>526</b>

Quinta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 532:

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
4 - Operatore amministrativo . . . . .	116
6 - Stenodattilografo . . . . .	141
8 - Coordinatore di rimessa . . . . .	2
16 - Operatore amministrativo contabile . . . . .	106
27 - Capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia . . . . .	3
31 - Operatore statistico . . . . .	4
45 - Saldatore specializzato . . . . .	3
51 - Eletttricista specializzato . . . . .	3
59 - Apparecchiatore elettronico specializzato . . . . .	1
62 - Operatore specializzato lavorazione materiali non metallici . . . . .	3
66 - Muratore specializzato . . . . .	3
68 - Pittore specializzato . . . . .	3
70 - Falegname specializzato . . . . .	3

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica	Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
72 - Idraulico specializzato . . . . .	3	208 - Telefonista telescrivente operatore radio . . . . .	22
122 - Fotocompositore specializzato . . . . .	2	284 - Addetto alle unità di acquisizione dati . . . . .	18
126 - Litografo specializzato . . . . .	2	285 - Addetto alle macchine ausiliarie . . . . .	4
209 - Telescrivente centralinista operatore radio specializzato . . . . .	6	Totale . . .	605
281 - Registratore di dati . . . . .	1	Terza qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 198:	
282 - Operatore di sala macchine . . . . .	10	Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
283 - Addetto ai terminali evoluti . . . . .	117	10 - Conducente di automezzi . . . . .	17
Totale . . .	532	24 - Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera . . . . .	181
Quarta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 605:		Totale . . .	198
Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica	Seconda qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 51:	
5 - Coadiutore . . . . .	224	Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
7 - Dattilografo . . . . .	261	25 - Addetto alle attrezzature e pulizie . . . . .	51
11 - Autista meccanico . . . . .	23	Totale . . .	51
22 - Addetto ai servizi di portierato e custodia . . . . .	10	AVVERTENZA:	
23 - Addetto ai servizi di vigilanza . . . . .	13	Il presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sostituisce integralmente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1990, registro n. 16 Presidenza, foglio n. 36, pubblicato nel supplemento ordinario alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 33 dell'8 febbraio 1991.	
44 - Saldatore . . . . .	2	92A1400	
50 - Elettricista . . . . .	3		
58 - Apparecchiatore elettronico . . . . .	2		
61 - Operatore per la lavorazione dei materiali non metallici . . . . .	3		
65 - Muratore . . . . .	2		
67 - Pittore . . . . .	3		
69 - Falegname . . . . .	3		
71 - Idraulico . . . . .	3		
121 - Fotocompositore . . . . .	4		
123 - Legatore . . . . .	2		
125 - Litografo . . . . .	3		

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 febbraio 1992.

**Istituzione del secondo ufficio circoscrizionale del Tesoro di Roma (Roma Sud-Est).**

#### IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4, secondo comma, lettera c), della legge 7 agosto 1985, n. 428, relativo all'articolazione organizzativa delle direzioni provinciali del Tesoro in circoscrizioni territoriali, quando tale articolazione sia in coerenza con i criteri di efficienza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1985;

Visto l'art. 5, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985 relativo all'emanazione delle norme concernenti l'organizzazione

delle circoscrizioni territoriali e quelle occorrenti per le opportune modifiche all'assetto organizzativo delle direzioni provinciali del Tesoro interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 gennaio 1988 con il quale sono state organizzate in circoscrizioni territoriali le direzioni provinciali del Tesoro di Roma, Milano, Napoli e Torino;

Visto l'art. 3, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1988;

Attesa l'opportunità di suddividere gli ambiti territoriali del comune ove saranno insediati gli istituendi uffici circoscrizionali in quattro zone (Nord-Est, Sud-Est, Nord-Ovest, Sud-Ovest) con competenza anche sul territorio della provincia;

Visto il decreto del 22 febbraio 1991 con il quale a decorrere dal 1° aprile 1991 è stato istituito il primo ufficio

circostrizionale del Tesoro di Roma (Roma Nord-Est), con sede in via Spegazzini, ed è stato ridotto da cinque a quattro il numero delle divisioni operanti presso la direzione provinciale del Tesoro di Roma;

Attesa l'opportunità di rideterminare, nell'ambito delle restanti competenze, l'assetto organizzativo della direzione provinciale del Tesoro di Roma, sede di via N. Parboni, 6, in una divisione e due uffici circostrizionali con la competenza territoriale di Roma Nord-Ovest e Roma Sud-Ovest, contestualmente alla istituzione del secondo ufficio circostrizionale del Tesoro di Roma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1991, n. 70;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1992 è istituito il secondo ufficio circostrizionale del Tesoro di Roma (Roma Sud-Est), con sede in via Lucrezia Romana.

La competenza territoriale del suddetto ufficio è così determinata:

*Comune di Roma:*

Circostrizioni comunali VI, VII, VIII, IX, X, XI.

*Comuni della provincia:*

Albano Laziale, Ariccia, Artena, Carpineto Romano, Castelgandolfo, Castel San Pietro Romano, Cave, Ciampino, Colleferro, Colonna, Frascati, Gavignano, Genazzano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Marino, Monteporzio Catone, Montecompatri, Montelanico, Nemi, Olevano Romano, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, Roiate Segni Valmontone, Velletri Zagarolo

Art. 2.

Le competenze della direzione provinciale del Tesoro di Roma, sede di via N. Parboni, 6, sono ripartite tra una divisione e due circostrizioni (Roma Nord-Ovest e Roma Sud-Ovest) secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1988) come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1991, n. 70.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1992

*Il Ministro:* CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1992  
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 94

92A1402

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 marzo 1992.

**Liquidazione coatta amministrativa della società Mobilia S.r.l., in Tricesimo.**

### IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Vista la sentenza n. 16/1991 del 19 dicembre 1991 depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991 emessa dal tribunale di Udine — riunito in camera di consiglio — di dichiarazione dello stato di insolvenza della Mobilia S.r.l., con sede in Tricesimo (Udine), via Nazionale n. 61, costituitasi il 10 gennaio 1960 ed iscritta al registro delle imprese di Udine al n. 2569, codice fiscale 00153830302, avente ad oggetto la vendita al dettaglio di mobili ed affini all'arredamento della casa quali tendaggi, tappezzeria, corsie lampadari, tappeti e tavolini ecc., assunzioni di rappresentanza;

Rilevato che la Mobilia S.r.l. come sopra identificata risulta essere controllata direttamente dalla Immobiliare Torino S.r.l. che detiene la totalità delle sue quote;

Considerato che la Immobiliare Torino S.r.l. è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 20 marzo 1991, in quanto controllata direttamente dalla società Generale partecipazioni S.r.l., in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 22 maggio 1990 controllante indiretta della società Fiduciaria Fidingrup S.p.a. posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 11 maggio 1989;

Verificata pertanto la sussistenza della fattispecie prevista all'art. 2, primo comma, lettera b), del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430, si rende necessario disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società;

Decreta:

1. La società Mobilia S.r.l., con sede in Tricesimo (Udine), via Nazionale n. 61, avente ad oggetto la vendita al dettaglio di mobili ed affini all'arredamento della casa

quali tendaggi, tappezzeria, corsie lampadari, tappeti e tavolini ecc. assunzioni di rappresentanza, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma terzo, del decreto-legge 5 giugno 1986, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430, è preposto alla predetta procedura liquidatoria quale commissario liquidatore il prof. Pietro Angelo Cerri, nato a Torino il 21 gennaio 1939, con studio in Torino, via San Tommaso n. 27.

3. Alla stessa procedura è altresì preposto il comitato di sorveglianza composto dai signori:

1) Cucinella Adolfo, nato a Roma il 7 febbraio 1943, con studio in Roma, piazza SS. Apostoli n. 66;

2) Raggetti prof. Gianmario, nato a Chiaravalle (Ancona) il 16 giugno 1946, professore ordinario di tecnica bancaria e professionale dell'Università di Ancona;

3) Rossillo dott. Emilio, nato a Minturno (Latina) il 30 marzo 1959, funzionario amministrativo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Roma;

4) Deano Anna Maria, nata ad Avigliana (Torino) il 8 febbraio 1957 ed ivi residente in via Le Coq n. 7;

5) Avenatti Livia, nata a Feletto (Torino) il 6 febbraio 1951, residente a Rivarolo Canavese (Torino) in corso Re Arduino n. 31.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 23 marzo 1992

*Il Ministro: BODRATO*

92A1421

DECRETO 23 marzo 1992.

**Liquidazione coatta amministrativa della società Kit Factoring S.p.a., in Torino.**

#### IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Vista la sentenza n. 1/92 del 17 gennaio 1992 depositata in cancelleria il 12 febbraio 1992 emessa dal tribunale civile e penale di Torino - sezione 6ª fallimentare, di dichiarazione dello stato di insolvenza della S.p.a. Kit Factoring, con sede in Torino, via Sacchi n. 14,

costituitasi l'11 giugno 1985 ed iscritta nel registro delle imprese di Torino al n. 3969/85 (iscrizione CCIA Torino al n. 666571 P.F. n. 03006640019), avente ad oggetto commercio di prodotti industriali, assunzione di agenzie di assicurazioni, operazioni di finanziamento;

Rilevato che il capitale sociale della S.p.a. Kit Factoring, come sopra identificato, risulta appartenente per il 90% alla S.p.a. Kit Leasing, già in liquidazione coatta amministrativa, decreto ministeriale 31 maggio 1991;

Rilevato che la Kit Leasing S.p.a. controllava indirettamente la Intervemp S.r.l. - Fiduciaria e di revisione in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 28 marzo 1990, in quanto unico socio della società Intemp S.r.l. proprietaria dell'80% del capitale sociale della suddetta Intervemp S.r.l. in liquidazione coatta amministrativa;

Verificata pertanto la sussistenza della fattispecie prevista all'art. 2, primo comma, lettera b), del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, si rende necessario disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società;

Decreta:

1. La società S.p.a. Kit Factoring, con sede in Torino, via Sacchi n. 14, costituita l'11 giugno 1985 ed iscritta nel registro delle imprese di Torino al n. 3969/85, avente ad oggetto attività di commercio di prodotti industriali, assunzioni di agenzie di assicurazione, operazioni di finanziamento, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla predetta procedura è preposto quale commissario liquidatore il dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939, con studio in viale Brigata Bisagno n. 14/4, Genova.

3. Alla predetta procedura è altresì preposto il comitato di sorveglianza composto dai signori:

Giachino dott. Giuseppe, nato a Fossano (Cuneo) il 14 settembre 1943, domiciliato in Torino, corso Matteotti n. 21, in qualità di presidente;

Crastolla prof. avv. Fernando, nato il 27 aprile 1935 a Mesagne (Brindisi), con studio legale in via di Porta Pinciana n. 14, Roma;

Leone dott. Roberto, nato a Roma il 7 giugno 1935, residente in Roma, via Lago di Lesina n. 26.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 23 marzo 1992

*Il Ministro: BODRATO*

92A1401

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA E BANCA D'ITALIA

### DISPOSIZIONI DELLA CONSOB E DELLA BANCA D'ITALIA 16 marzo 1992.

Adozione delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia.

## LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA E LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 8 febbraio 1988, come modificato da ultimo con decreto del Ministro del tesoro del 18 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 1992;

Considerato, in particolare, che l'art. 22, comma 3, della citata legge n. 1 del 1991 prevede che la Consob e la Banca d'Italia possano emanare d'intesa disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di una cassa di compensazione e garanzia;

### EMANANO D'INTESA

le unite disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia.

Le disposizioni constano di quindici articoli.

Il presente provvedimento e le disposizioni annesse saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entreranno in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Essi saranno altresì pubblicati nel Bollettino della Consob.

Roma, 16 marzo 1992

*Il presidente della Consob*  
BERLANDA

*Il Governatore della Banca d'Italia*  
CIAMPI

## DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ISTITUZIONE, L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMEN- TO DELLA CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA.

### CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

#### *Denominazione e oggetto sociale*

1. La Cassa di compensazione e garanzia di cui agli articoli 22, comma 3, e 23, comma 2, lettera f), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, è costituita sotto forma di società per azioni con denominazione «Cassa di compensazione e garanzia S.p.a.».

2. La Cassa ha come oggetto sociale esclusivo:

a) assicurare la compensazione ed il buon fine dei contratti uniformi a termine di cui all'art. 23, commi 1 e 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

b) assicurare il buon fine della liquidazione dei contratti stipulati in borsa, nel mercato ristretto e nei mercati di cui all'art. 20, comma 4, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, tra i soggetti ammessi alle contrattazioni in tali mercati, delle operazioni svolte sul mercato secondario dei titoli di Stato secondo le disposizioni emanate con decreto del Ministro del tesoro nonché dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 9, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e liquidati attraverso la Stanza di compensazione;

c) gestire le altre attività connesse, strumentali o funzionali alla realizzazione di quanto previsto alle lettere a) e b).

3. La partecipazione al capitale della Cassa è esclusivamente riservata ai soggetti ammessi alle contrattazioni nei mercati di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. L'atto costitutivo, lo statuto e il regolamento della Cassa nonché le loro modificazioni sono soggette ad approvazione da parte della Consob e della Banca d'Italia, d'intesa. A tal fine l'atto costitutivo, lo statuto, il regolamento e le deliberazioni di modifica sono trasmesse alla Consob e alla Banca d'Italia entro dieci giorni dalla stipulazione o adozione.

#### Art. 2.

#### *Vigilanza sulla Cassa*

1. La vigilanza sulla Cassa è esercitata dalla Consob e dalla Banca d'Italia.

2. A tal fine, la Consob e la Banca d'Italia possono richiedere alla Cassa la comunicazione, anche periodica, di dati, notizie, atti e documenti.

## Art. 3.

*Regolamento della Cassa*

1. La Cassa emana, in sede di prima applicazione entro tre mesi dalla sua costituzione, un regolamento disciplinante il proprio funzionamento e contenente norme di attuazione delle presenti disposizioni.

2. L'importo delle commissioni e delle quote fisse annuali di adesione è stabilito nel regolamento di cui al comma 1.

## CAPO II

MERCATI DEI CONTRATTI  
UNIFORMI A TERMINE*Sezione I*

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

## Art. 4.

1. Partecipano, direttamente o indirettamente, alla compensazione e garanzia dei contratti uniformi a termine di cui all'art. 23 della legge n. 1 del 1991:

- a) la Cassa;
- b) gli aderenti generali;
- c) gli aderenti individuali;
- d) gli aderenti indiretti.

2. Possono essere aderenti generali, le società d'intermediazione mobiliare e le aziende ed istituti di credito che possono partecipare alle negoziazioni nei mercati di cui all'art. 23 della legge n. 1 del 1991, dotati di patrimonio netto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 19 marzo 1983, n. 72, di almeno 100 miliardi o dell'eventuale patrimonio netto più elevato e di ulteriori requisiti di adeguatezza della struttura organizzativa indicati nel regolamento della Cassa.

3. Possono essere aderenti individuali, le società d'intermediazione mobiliare e le aziende ed istituti di credito che possono partecipare alle negoziazioni nei mercati di cui all'art. 23 della legge n. 1 del 1991, dotati di patrimonio netto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 19 marzo 1983, n. 72, di almeno 5 miliardi o dell'eventuale patrimonio netto più elevato e di ulteriori requisiti di adeguatezza della struttura organizzativa indicati nel regolamento della Cassa.

4. Possono essere aderenti indiretti gli altri intermediari che possono partecipare alle negoziazioni nei mercati di cui all'art. 23 della legge n. 1 del 1991.

5. Sino al 31 dicembre 1992 possono essere aderenti generali individuali o indiretti, le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori e rispettivamente dotate dei requisiti di cui ai commi 2, 3 o 4.

6. I soggetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sottoscrivono al momento dell'adesione apposito atto il cui schema è predisposto dalla Cassa ed approvato dalla Consob e dalla Banca d'Italia.

7. Gli aderenti devono comunicare immediatamente alla Cassa il venir meno dei requisiti di cui al presente articolo; la Cassa può chiedere agli aderenti le informazioni e i documenti utili ad accertare la sussistenza dei suddetti requisiti. In caso di perdita di detti requisiti, la Cassa informa immediatamente l'organo di controllo dei mercati di cui al presente capo in cui l'aderente è autorizzato ad operare e fissa un termine per la loro ricostituzione non superiore a tre mesi. Decorso inutilmente detto termine, la Cassa stessa dichiara l'aderente decaduto dalla qualità precedentemente rivestita adottando le disposizioni necessarie alla gestione delle posizioni contrattuali in essere.

8. In caso di necessità o urgenza, la Cassa propone all'organo di controllo del mercato l'immediata sospensione dell'aderente dalle contrattazioni.

## Art. 5.

*Funzioni della Cassa*

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), la Cassa:

1) diviene controparte di ciascun aderente generale o individuale nei contratti a termine di cui all'art. 23 della legge n. 1 del 1991 da esso stipulati nonché di ciascun aderente generale nei contratti stipulati dagli aderenti indiretti che si avvalgono di esso per la gestione della propria posizione contrattuale nelle procedure di compensazione e garanzia di cui al presente capo;

2) acquisisce dagli aderenti di cui al punto 1) i margini iniziali e quelli di variazione relativi alle operazioni poste in essere, secondo quanto stabilito dalle presenti disposizioni.

## Art. 6.

*Funzioni degli aderenti generali*

1. Nell'ambito delle procedure di compensazione e garanzia di cui al presente capo, gli aderenti generali:

1) divengono controparte della Cassa nei contratti a termine di cui all'art. 23 della legge n. 1 del 1991 da essi stipulati e in quelli stipulati dagli aderenti indiretti che li hanno designati al fine della gestione delle loro posizioni contrattuali nelle procedure di compensazione e garanzia;

2) divengono controparte degli aderenti indiretti di cui al punto 1) nei contratti a termine di cui all'art. 23 della legge n. 1 del 1991 da essi stipulati;

3) acquisiscono dai propri committenti e dagli aderenti indiretti di cui al punto 1) i margini iniziali e di variazione relativi alle operazioni poste in essere, secondo quanto stabilito dalle presenti disposizioni.

## Art. 7.

*Funzioni degli aderenti individuali*

1. Nell'ambito delle procedure di compensazione e garanzia di cui al presente capo, gli aderenti individuali:

1) divengono controparte della Cassa nei contratti a termine di cui all'art. 23 della legge n. 1 del 1991 da essi stipulati;

2) acquisiscono dai propri committenti i margini iniziali e di variazione relativi alle operazioni poste in essere, secondo quanto stabilito dalle presenti disposizioni.

#### Art. 8.

##### *Funzioni degli aderenti indiretti*

1. Nell'ambito delle procedure di compensazione e garanzia di cui al presente capo, gli aderenti indiretti:

1) divengono controparte degli aderenti generali nei contratti a termine di cui all'art. 23 della legge n. 1 del 1991, da essi stipulati;

2) acquisiscono dai propri committenti i margini iniziali e di variazione relativi alle operazioni poste in essere, secondo quanto stabilito dalle presenti disposizioni.

#### Art. 9.

##### *Rapporti contrattuali tra aderenti indiretti e aderenti generali*

1. Gli aderenti indiretti concludono prima dell'inizio della loro operatività sul mercato, un accordo con un aderente generale per la gestione delle proprie posizioni contrattuali nelle procedure di compensazione e garanzia di cui al presente capo. Tale accordo deve essere comunicato da entrambi i contraenti alla Cassa.

2. Il recesso dall'accordo deve essere contestualmente comunicato alla Cassa e alla controparte con un preavviso di almeno quattro giorni di mercato aperto. A decorrere dal giorno in cui il recesso ha effetto, l'aderente indiretto non può effettuare operazioni finché non ha concluso e comunicato alla Cassa un nuovo accordo con un altro aderente generale. L'aderente generale che ha comunicato o ricevuto il recesso continua a svolgere le funzioni di cui all'art. 6, comma 1, punto 3), per le posizioni contrattuali in essere alla data in cui il recesso ha effetto; è fatta salva la possibilità di trasferire tali posizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 10, comma 7.

3. Entro il secondo giorno di mercato aperto precedente a quello in cui il recesso ha effetto, l'aderente indiretto deve comunicare a ciascuno dei propri committenti l'impossibilità di effettuare operazioni per loro conto a decorrere dalla data in cui il recesso ha effetto. Detta comunicazione non deve essere effettuata qualora l'aderente indiretto abbia già concluso un nuovo accordo con un altro aderente generale.

4. L'aderente indiretto deve avvalersi, per ciascuno dei mercati di cui all'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, di un solo aderente generale.

#### Art. 10.

##### *Effetti dei contratti conclusi*

1. Gli aderenti indiretti comunicano alla Cassa e all'aderente generale di cui si avvalgono, per mezzo del sistema telematico di contrattazione, contestualmente alla conclusione di un'operazione sul mercato, la controparte di mercato e gli estremi della operazione.

2. Gli aderenti generali e individuali comunicano alla Cassa, per mezzo del sistema telematico di contrattazione, contestualmente alla conclusione di un'operazione sul mercato, la controparte di mercato e gli estremi dell'operazione.

3. La Cassa, nel rispetto delle regole di funzionamento dei singoli mercati, procede, per il tramite del sistema telematico di contrattazione, a confermare l'operazione a tutte le parti interessate.

4. A seguito di detta conferma, a seconda della qualità rivestita dagli aderenti che intervengono nelle operazioni:

1) l'aderente generale assume nei confronti dell'aderente indiretto che lo ha designato la posizione contrattuale della controparte originaria di questi;

2) la Cassa assume nei confronti dell'aderente generale la posizione contrattuale assunta dall'aderente generale medesimo nei confronti dell'aderente indiretto che lo ha designato;

3) la Cassa assume nei confronti dell'aderente generale o individuale che ha concluso l'operazione sul mercato la posizione contrattuale della controparte originaria di questi;

4) gli originari contraenti sono liberati dalle reciproche obbligazioni derivanti dall'operazione conclusa sul mercato.

5. L'invalidità e l'inefficacia delle obbligazioni nascenti dalle operazioni concluse sul mercato possono essere fatte valere esclusivamente fra gli originari contraenti.

6. Nel rispetto delle disposizioni che disciplinano il funzionamento di ciascun mercato e di quanto previsto nel regolamento della Cassa, le operazioni concluse sul mercato possono essere consensualmente annullate dagli originari contraenti. A seguito di detto annullamento vengono meno gli effetti di cui al comma 4.

7. Il trasferimento di posizioni contrattuali in essere può essere effettuato col consenso delle parti interessate, nel rispetto delle disposizioni previste nel regolamento della Cassa, e produce gli effetti di cui al comma 4.

## Sezione II

### DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTRATTI UNIFORMI A TERMINE «FUTURES» SU TITOLI DI STATO

#### Art. 11.

##### *Modalità di registrazione contabile e compensazione delle posizioni contrattuali*

1. La Cassa registra le posizioni contrattuali di ciascun aderente generale e individuale in due conti distinti:

un conto «proprio» nel quale vengono registrate esclusivamente le posizioni contrattuali costituite a fronte di operazioni effettuate sul mercato dagli aderenti generali e individuali per proprio conto;

un conto «terzi» nel quale vengono registrate esclusivamente le posizioni contrattuali costituite a fronte di operazioni concluse sul mercato da aderenti generali o individuali per conto dei propri committenti.

2. La Cassa registra le posizioni contrattuali di ciascun aderente generale costituite a fronte di operazioni concluse sul mercato da ciascun aderente indiretto che si avvale di esso per la gestione delle proprie posizioni contrattuali nelle procedure di compensazione e garanzia, in due conti distinti:

un conto «proprio - aderente indiretto» nel quale vengono registrate le posizioni contrattuali costituite a fronte di operazioni effettuate dall'aderente indiretto per proprio conto;

un conto «terzi - aderente indiretto» nel quale vengono registrate le posizioni contrattuali costituite a fronte di operazioni effettuate dall'aderente indiretto per conto dei propri committenti.

3. Gli aderenti generali registrano le posizioni contrattuali di ciascun aderente indiretto:

in più «conti terzi» in ognuno dei quali vengono registrate le posizioni contrattuali dell'aderente indiretto costituite a fronte di operazioni da esso concluse sul mercato per conto di un determinato committente;

in un conto «proprio» nel quale vengono registrate le posizioni contrattuali dell'aderente indiretto costituite a fronte di operazioni da esso concluse sul mercato per proprio conto.

4. Non sono soggette a compensazione legale le posizioni contrattuali registrate in ciascuno dei conti intrattenuti dalla Cassa con gli aderenti generali o individuali con quelle registrate negli altri conti intrattenuti con i medesimi soggetti.

5. Non sono soggette a compensazione legale le posizioni contrattuali registrate in ciascuno dei conti intrattenuti da un aderente generale con un aderente indiretto che si avvale di esso al fine della gestione delle proprie posizioni contrattuali nelle procedure di compensazione e garanzia con quelle registrate negli altri conti intrattenuti dai medesimi soggetti.

6. In sede di prima applicazione, in deroga alle disposizioni di cui al comma 3, gli aderenti generali possono registrare le posizioni contrattuali di ciascun aderente indiretto:

in un conto «terzi» nel quale vengono registrate le posizioni contrattuali dell'aderente indiretto costituite a fronte di operazioni da esso concluse sul mercato per conto dei propri committenti;

in un conto «proprio» nel quale vengono registrate le posizioni contrattuali dell'aderente indiretto costituite a fronte di operazioni da esso concluse sul mercato per proprio conto.

## Art. 12.

### *Margini iniziali*

1. Gli aderenti generali sono tenuti al deposito presso la Cassa di un margine iniziale a garanzia delle operazioni poste in essere per proprio conto o per conto dei propri committenti ovvero da aderenti indiretti che si avvalgono di essi per la gestione delle proprie posizioni contrattuali.

2. Gli aderenti individuali sono tenuti al deposito presso la Cassa di un margine iniziale a garanzia delle operazioni poste in essere per proprio conto o per conto dei propri committenti.

3. Gli aderenti indiretti sono tenuti al deposito presso l'aderente generale del quale si avvalgono al fine della gestione delle proprie posizioni contrattuali nelle procedure di compensazione e garanzia di un margine iniziale a garanzia delle operazioni poste in essere per conto proprio o dei propri committenti.

4. Gli aderenti sono tenuti ad acquisire in deposito dai propri committenti un margine iniziale a garanzia delle operazioni poste in essere per loro conto.

5. Il margine iniziale deve essere depositato presso la Cassa dagli aderenti generali o individuali e presso l'aderente generale, dall'aderente indiretto che si avvale di esso per la gestione delle proprie posizioni contrattuali nelle procedure di compensazione e garanzia, entro l'orario stabilito per l'inizio delle contrattazioni del giorno successivo a quello di conclusione delle operazioni. Il margine iniziale deve essere depositato dai committenti presso gli aderenti in tempo utile per l'effettuazione dei depositi di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. Il margine iniziale deve essere depositato a fronte di ogni posizione contrattuale originata da operazioni concluse sul mercato.

7. Il margine iniziale viene restituito solo al momento della chiusura anche anticipata della posizione contrattuale.

8. Il margine iniziale non deve essere depositato qualora l'operazione determini la chiusura di posizioni contrattuali in essere.

9. Ai fini della determinazione dei margini di cui al presente articolo, le disposizioni di cui ai commi 6, 7 ed 8 si applicano con riferimento alle posizioni contrattuali nette registrate a fine di ciascuna seduta del mercato nei singoli conti di cui all'art. 11. Le posizioni nette sono date dalla somma algebrica tra le posizioni contrattuali derivanti da operazioni di acquisto e di vendita registrate nel medesimo conto. Dopo la fine di ogni giornata di contrattazione, la Cassa calcola e comunica ad ogni aderente generale e individuale l'importo dei margini iniziali da esso dovuti.

10. Nel caso di cui all'art. 11, comma 6, ai fini della determinazione dei margini di cui al presente articolo, le posizioni contrattuali registrate nel conto «terzi» di cui all'art. 11, comma 6, sono evidenziate in due sottoconti:

un sottoconto «terzi posizioni aperte - aderente indiretto» nel quale vengono registrate le posizioni contrattuali dell'aderente indiretto costituite a fronte di operazioni di apertura di posizioni contrattuali da esso concluse sul mercato per conto dei propri committenti;

un sottoconto «terzi-posizioni chiuse - aderente indiretto» nel quale vengono registrate le posizioni contrattuali dell'aderente indiretto costituite a fronte di operazioni di chiusura di posizioni contrattuali da esso concluse sul mercato per conto dei propri committenti,

e le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano con riferimento alle posizioni contrattuali registrate in tali sottoconti secondo le modalità stabilite nel regolamento della Cassa.

11. La misura, le modalità e i termini di costituzione e versamento dei margini iniziali sono stabiliti dal regolamento della Cassa nel rispetto delle disposizioni emanate dal Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera e), n. 2, del decreto del Ministro del tesoro dell'8 febbraio 1988 successivamente modificato ed integrato da ultimo con decreto del Ministro del tesoro del 18 febbraio 1992.

#### Art. 13.

##### *Margini di variazione*

1. La Cassa calcola e comunica, alla fine di ciascuna seduta del mercato, i margini di variazione dovuti da ciascun aderente generale e individuale ovvero ad esso dovuti. Gli aderenti generali calcolano e comunicano quotidianamente, alla fine di ciascuna seduta del mercato, i margini di variazione dovuti dagli aderenti indiretti che si avvalgono di essi al fine della gestione della propria posizione contrattuale nelle procedure di compensazione e garanzia di cui al presente capo ovvero ad essi dovuti. Gli aderenti calcolano quotidianamente alla fine di ciascuna seduta del mercato, i margini dovuti da ciascun committente ovvero ad esso dovuti.

2. Il margine di variazione è pari:

a) per le posizioni contrattuali in essere alla fine della giornata di contrattazione precedente e ancora in essere, alla differenza tra il valore al prezzo di chiusura della giornata e quello al prezzo di chiusura della giornata precedente;

b) per le posizioni contrattuali in essere alla fine della giornata di contrattazione precedente e chiuse nella giornata di contrattazione, alla differenza tra il valore al prezzo di negoziazione e il valore al prezzo di chiusura della giornata precedente;

c) per le posizioni contrattuali aperte nel corso della giornata di contrattazione, alla differenza tra il valore al prezzo di negoziazione e il valore al prezzo di chiusura della giornata stessa;

d) per le posizioni contrattuali aperte e chiuse nel corso della giornata di contrattazione, alla differenza tra i valori ai prezzi di negoziazione.

3. I margini di variazione sono dovuti alla Cassa, dagli aderenti generali e individuali che hanno subito una variazione sfavorevole di prezzo e sono dovuti dalla Cassa agli aderenti generali e individuali che hanno beneficiato di una variazione favorevole di prezzo. I margini di variazione sono dovuti agli aderenti generali dagli aderenti indiretti e agli aderenti indiretti dai loro committenti che abbiano subito una variazione sfavorevole di prezzo. I margini di variazione sono inoltre dovuti dagli aderenti generali agli aderenti indiretti e dagli aderenti ai loro committenti che abbiano beneficiato di una variazione favorevole dei prezzi.

4. I margini di variazione devono essere corrisposti entro i termini di cui all'art. 12, comma 5, secondo le modalità stabilite nel regolamento della Cassa.

5. Ai fini della determinazione dei margini di cui al presente articolo, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano con riferimento alle posizioni contrattuali registrate nei singoli conti di cui all'art. 11.

#### Art. 14.

##### *Margini infragiornalieri*

1. Nei casi previsti nel regolamento della Cassa:

a) la Cassa può chiedere agli aderenti generali e individuali il versamento, entro un termine contestualmente stabilito, di margini iniziali e di variazione calcolati secondo quanto previsto agli articoli 12 e 13, in base alle posizioni contrattuali in essere e valorizzate ai prezzi registrati sul mercato in un dato momento da essa fissato;

b) gli aderenti generali richiedono agli aderenti indiretti, margini iniziali e di variazione con le stesse modalità, termini e misure di cui alla lettera a);

c) gli aderenti richiedono ai propri committenti margini iniziali e di variazione calcolati con le stesse modalità, termini e misure di cui al punto a).

2. Nei casi previsti dall'art. 12, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro dell'8 febbraio 1988 successivamente modificato ed integrato da ultimo con decreto del Ministro del tesoro del 18 febbraio 1992:

a) la Cassa sospende le negoziazioni dandone immediata notizia al Comitato di gestione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro dell'8 febbraio 1988 successivamente modificato ed integrato da ultimo con decreto del Ministro del tesoro del 18 febbraio 1992;

b) la Cassa richiede il versamento di margini iniziali e di variazione secondo quanto stabilito al comma 1, lettera a), in base alle posizioni contrattuali in essere e valorizzate all'ultimo prezzo registrato sul mercato al momento della sospensione;

c) gli aderenti generali richiedono agli aderenti indiretti il versamento di margini iniziali e di variazione secondo quanto stabilito al comma 1, lettera b);

d) gli aderenti richiedono ai committenti il versamento dei margini iniziali e di variazione secondo quanto stabilito al comma 1, lettera c);

e) la Cassa fissa il momento di riapertura delle contrattazioni e il termine entro cui devono essere effettuati i versamenti di cui alle lettere b), c) e d).

3. Gli aderenti, tuttavia, hanno facoltà di differire il versamento da parte dei propri committenti dei margini di cui ai commi 1 e 2 per un periodo di tempo non superiore alle ventiquattro ore.

#### Art. 15.

##### *Procedura in caso di inadempimento*

1. Qualora un aderente generale non adempia, nei termini previsti, agli obblighi di versamento alla Cassa dei margini iniziali o di variazione, ovvero agli obblighi di liquidazione del contratto quando questo comporti la consegna dei valori mobiliari:

a) la Cassa, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro dell'8 febbraio 1988, successivamente modificato ed integrato da ultimo con decreto del Ministro del tesoro del 18 febbraio 1992, sospende l'aderente generale dalle contrattazioni nel mercato e dallo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 6 e ne dà immediata comunicazione al Comitato di gestione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro dell'8 febbraio 1988, successivamente modificato ed integrato da ultimo con decreto del Ministro del tesoro del 18 febbraio 1992; la Cassa può tuttavia non sospendere l'aderente generale ove abbia elementi per ritenere che il pagamento possa avvenire entro le tre ore successive al termine previsto. Trascorso inutilmente detto termine, la Cassa procede alla sospensione di cui alla presente lettera, e ne dà immediata comunicazione al Comitato di gestione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro dell'8 febbraio 1988, successivamente modificato ed integrato da ultimo con decreto del Ministro del tesoro del 18 febbraio 1992;

b) la Cassa provvede alla realizzazione sul mercato delle posizioni contrattuali dell'aderente generale nei confronti della Cassa stessa registrate nei conti di cui all'art. 11, commi 1 e 2. Le disponibilità così costituite e i margini iniziali liberati, sono utilizzati dalla Cassa per estinguere il debito dell'aderente generale. Ove essi non siano sufficienti a tal fine, la Cassa assicura la copertura del residuo;

c) la Cassa può, tuttavia, differire la realizzazione sul mercato delle posizioni contrattuali registrate nel «conto terzi» di cui all'art. 11, comma 1, e in quelli di cui all'art. 11, comma 2, al fine di verificare la disponibilità di altri aderenti generali ad assumere le posizioni contrattuali ivi registrate. In tal caso le posizioni contrattuali vengono trasferite con i relativi margini iniziali di garanzia e del trasferimento deve essere data tempestiva notizia ai committenti dell'aderente generale inadempiente e agli aderenti indiretti che di esso si avvalgono.

2. Qualora un aderente individuale non adempia, nei termini previsti, agli obblighi di versamento alla Cassa dei margini iniziali o di variazione, ovvero agli obblighi di liquidazione del contratto quando questo comporti la consegna dei valori mobiliari:

a) la Cassa, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro dell'8 febbraio 1988, successivamente modificato ed integrato da ultimo con decreto del Ministro del tesoro del 18 febbraio 1992, sospende l'aderente individuale dalle contrattazioni nel mercato e dallo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 7 e ne dà immediata comunicazione al Comitato di gestione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro dell'8 febbraio 1988, successivamente modificato ed integrato da ultimo con decreto del Ministro del tesoro del 18 febbraio 1992; la Cassa può tuttavia non sospendere l'aderente individuale ove abbia elementi per ritenere che il pagamento possa avvenire entro le tre ore successive al termine previsto. Trascorso inutilmente detto termine, la Cassa procede alla sospensione di cui alla presente lettera e ne dà immediata notizia al Comitato di gestione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro dell'8 febbraio 1988, successivamente modificato ed integrato da ultimo con decreto del Ministro del tesoro del 18 febbraio 1992;

b) la Cassa provvede alla realizzazione sul mercato delle posizioni contrattuali dell'aderente individuale nei confronti della Cassa stessa registrate nei conti di cui all'art. 11, comma 1. Le disponibilità così costituite e i margini iniziali liberati, sono utilizzati dalla Cassa per estinguere il debito dell'aderente individuale. Ove essi non siano sufficienti a tal fine, la Cassa assicura la copertura del residuo;

c) la Cassa può, tuttavia, differire la realizzazione sul mercato delle posizioni contrattuali registrate nel «conto terzi» di cui all'art. 11, comma 1, al fine di verificare la disponibilità di altri aderenti ad assumere le posizioni contrattuali ivi registrate. In tal caso le posizioni contrattuali vengono trasferite con i relativi margini iniziali di garanzia e del trasferimento deve essere data tempestiva notizia ai committenti dell'aderente individuale inadempiente.

3. Qualora un aderente indiretto non adempia, nei termini previsti, agli obblighi di versamento all'aderente generale dei margini iniziali o di variazione, ovvero agli obblighi di liquidazione del contratto quando questo comporti la consegna dei valori mobiliari:

a) l'aderente generale del quale l'aderente indiretto si avvale al fine della gestione delle proprie posizioni contrattuali nelle procedure di compensazione e garanzia, ne dà immediata comunicazione alla Cassa la quale sospende l'aderente indiretto dalle contrattazioni nel mercato e dalle funzioni di cui all'art. 8. La Cassa dà immediata comunicazione della sospensione al Comitato di gestione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro dell'8 febbraio 1988, successivamente modificato ed integrato da ultimo con decreto del Ministro del tesoro del 18 febbraio 1992;

b) l'aderente generale provvede alla realizzazione sul mercato delle posizioni contrattuali dell'aderente indiretto nei confronti dell'aderente generale stesso registrate nel conto «proprio» di cui all'art. 11, comma 3. Le disponibilità così costituite e i margini iniziali liberati, sono utilizzati dall'aderente generale per estinguere il debito dell'aderente indiretto. Ove essi non siano sufficienti a tal fine, l'aderente generale assicura la copertura del residuo;

c) La Cassa, verificata la disponibilità dell'aderente generale del quale si avvale l'aderente indiretto inadempiente per la gestione delle proprie posizioni contrattuali nelle procedure di compensazione e garanzia, autorizza l'aderente generale stesso a trasferire le posizioni contrattuali dell'aderente indiretto, registrate nel conto «terzi - aderente indiretto» di cui all'art. 11, comma 2, al conto «terzi» di cui all'art. 11, comma 1. Nel caso di indisponibilità dell'aderente generale, la Cassa verifica la disponibilità di altri aderenti generali ad assumere le posizioni contrattuali e i relativi margini iniziali dell'aderente indiretto registrate nel conto «terzi-aderente indiretto» di cui all'art. 11, comma 2.

In caso di indisponibilità di altri aderenti generali, l'aderente generale provvede alla realizzazione sul mercato delle posizioni contrattuali registrate nel conto «terzi - aderenti indiretti» di cui all'art. 11, comma 2;

d) In sede di prima applicazione, nel caso di cui all'art. 11, comma 6, l'aderente generale in caso di impossibilità a procedere secondo le disposizioni di cui alla lettera c), provvede alla realizzazione delle posizioni contrattuali registrate nel «conto terzi» di cui all'art. 11, comma 6.

92X1405

## CIRCOLARI

### MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 11 febbraio 1992, n. 85338/8.312.21.9.

**Inquadramento del personale nei profili professionali in applicazione del nono comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Data di decorrenza degli effetti.**

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Segretariato generale*

*Dipartimento per l'informazione e l'editoria*

*Dipartimento degli affari generali e del personale*

*A tutti i Ministeri*

*Gabinetto*

*Direzione generale del personale*

*Al Consiglio di Stato - Segretariato generale*

*Alla Corte dei conti - Segretariato generale*

*All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale*

*All'Istituto agronomico per l'Oltremare - Ufficio personale*

e, per conoscenza:

*Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale servizio del personale*

*Alla Presidenza del Consiglio  
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi  
Ufficio per l'informatica e la telematica*

*Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale*

*Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato  
I.G.O.P.  
I.G.A.G.*

*All'Istituto superiore di sanità - Servizi amministrativi e del personale*

*All'ISTAT - Direzione generale*

*Al Consiglio superiore della pubblica amministrazione*

*Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione*

Come è noto, la commissione paritetica per l'inquadramento del personale nei profili professionali e nelle qualifiche funzionali di cui all'art. 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sta procedendo all'esame della documentazione per l'espressione del parere richiesto dal nono comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sulle domande con le quali il personale, appartenente al comparto «Ministeri», ha chiesto l'inquadramento, a seguito dell'effettivo espletamento delle corrispondenti mansioni per almeno cinque anni, in profili professionali

diversi da quelli attribuiti in applicazione dell'ottavo comma del predetto articolo, purché ascritti alla medesima qualifica funzionale di appartenenza.

Il parere in argomento, se favorevole, si riferisce — ovviamente — all'accertata sussistenza, sulla base della documentazione allegata alla domanda degli interessati, verificata e convalidata anche dalla competente Direzione generale del personale, del requisito dell'espletamento, per almeno un quinquennio, delle mansioni ricomprese nel profilo professionale richiesto, ma non è idoneo, di per se stesso, all'individuazione della data di decorrenza degli effetti del conseguenziale inquadramento, dovendo l'indicazione di quest'ultima rimanere attribuita alla competenza delle amministrazioni di appartenenza chiamate ad emettere, a seguito del parere favorevole della commissione paritetica, i provvedimenti di inquadramento.

A tale riguardo è da ritenersi che il tenore del nono comma dell'art. 4 della legge n. 312/1980, nel dichiarare destinatari delle operazioni di inquadramento nei profili professionali in discorso coloro che «abbiano» effettivamente svolto per un periodo non inferiore a cinque anni le mansioni di un profilo diverso da quello loro assegnato con l'applicazione dell'ottavo comma (c.d. inquadramento per corrispondenza di qualifiche), purché ascritto alla stessa qualifica funzionale, non consenta una decorrenza degli inquadramenti anteriore al giorno in cui si è completato il periodo minimo di cinque anni di effettivo espletamento delle mansioni corrispondenti, ferme restando le date indicate nel comma sedicesimo del più volte citato art. 4 per i dipendenti nei cui confronti il predetto periodo si è completato prima di tali date.

Atteso quanto sopra, questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di intesa con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - IGOP, al fine di prevenire ad una univoca interpretazione — e, quindi, ad una uniforme applicazione, da parte delle amministrazioni dello Stato, del nono comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella parte relativa alla decorrenza degli inquadramenti in questione — nel restituire alle singole amministrazioni, per l'ulteriore corso, le domande sulle quali la commissione paritetica ex art. 10 della stessa legge ha espresso il proprio parere favorevole, indica — fatte salve le ipotesi sopra formulate in riferimento al sedicesimo comma dell'art. 4 — nel giorno successivo al compimento dei cinque anni di effettivo espletamento delle mansioni contenute nella declaratoria del profilo professionale richiesto il termine di decorrenza dell'inquadramento ex nono comma del più volte citato art. 4 della legge n. 312/1980, invitando codeste amministrazioni ad operare in conformità.

*Il Ministro: GASPARI*

92A1403

**CIRCOLARE 29 febbraio 1992, n. 86160/8.312.21.4.**

**Attuazione dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Delibera della commissione paritetica per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali, emessa in data 19 dicembre 1991, recante modifiche ed integrazioni alla tabella di corrispondenza tra le qualifiche del previgente ordinamento ed i profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, approvata con delibera del 28 settembre 1988 ed integrata con quelle dell'8 giugno 1989, del 10 maggio 1990 e del 14 marzo 1991.**

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Segretariato generale  
Dipartimento per l'informazione e l'editoria  
Dipartimento degli affari generali e del personale*

*A tutti i Ministeri*

*Gabinetto*

*Direzione generale del personale*

*Al Consiglio di Stato - Segretariato generale*

*Alla Corte dei conti - Segretariato generale*

*All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale*

*All'Istituto agronomico per l'Oltremare - Ufficio personale*

*e, per conoscenza:*

*Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale servizio del personale*

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi*

*Ufficio per l'informatica e la telematica*

*Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale*

*Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato*

*I.G.O.P.*

*I.G.A.G.*

*All'ISTAT - Direzione generale*

*Al Consiglio superiore della pubblica amministrazione*

*Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione*

Con la delibera in data 19 dicembre 1991, che si trasmette in copia, la commissione paritetica per l'inquadramento nelle nuove qualifiche di cui all'art. 10 della legge n. 312/1980, si è pronunciata su alcune richieste, pervenute dal Ministero della marina mercantile, dal Ministero della difesa e dal Ministero del turismo e dello spettacolo, di modifiche ed integrazioni alla tabella di corrispondenza in oggetto, approvata dalla commissione medesima in data 28 settembre 1988 e diramata da questo Dipartimento della funzione pubblica con la

circolare 14 ottobre 1988, n. 23900, come integrata dalle successive delibere dell'8 giugno 1989, del 10 maggio 1990 e del 19 marzo 1991 e diramate, rispettivamente, con le circolari dell'8 gennaio 1990, n. 43703, del 30 giugno 1990, n. 53056 e dell'11 dicembre 1991, n. 83030.

Tali corrispondenze deliberate dalla commissione vanno a sostituirsi, se modificative, o ad aggiungersi, se integrative, a quelle contenute nelle tabelle allegate alle predette circolari.

Le amministrazioni sopra menzionate, quindi, dovranno procedere agli inquadramenti previsti dall'art. 4, ottavo comma, della legge n. 312/1980, del personale in possesso delle qualifiche contemplate dalle ultime modifiche ed integrazioni, secondo le corrispondenze deliberate al riguardo.

Le decorrenze, le modalità e gli effetti di tali inquadramenti restano quelli previsti dal citato art. 4, secondo le indicazioni formulate da questo Dipartimento nella circolare n. 23900 del 14 ottobre 1988.

Anche per tale ultima delibera si richiama l'attenzione delle amministrazioni interessate sull'opportunità di investire tempestivamente questo Dipartimento degli eventuali problemi applicativi.

*Il Ministro: GASPARI*

#### DELIBERAZIONE 19 dicembre 1991.

*Modificazioni ed integrazioni alla tabella di corrispondenza allegata alla delibera in data 28 settembre 1988 e diramata con circolare del Ministro per la funzione pubblica n. 23900 del 14 ottobre 1988 tra le attribuzioni dei profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1219/1984 e quelle delle qualifiche del precedente ordinamento.*

#### LA COMMISSIONE PARITETICA PER L'INQUADRAMENTO NELLE QUALIFICHE FUNZIONALI

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, titolo I, concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, sui profili professionali del personale civile dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 1077, n. 1078 e n. 1079 del 28 dicembre 1970;

Esaminate le richieste di integrazioni e modifiche alla delibera in data 28 settembre 1988 ed all'allegata tabella di corrispondenza relative alle seguenti amministrazioni:

Ministero della marina mercantile (nota n. 13537 dell'8 maggio 1991), Ministero della difesa (nota n. 9/24931 del 5 aprile 1991) e Ministero del turismo e dello spettacolo (nota n. 155006 del 5 novembre 1990);

Sulla base del verbale della seduta in data 19 dicembre 1991;

Dichiara che le equiparazioni tra le attribuzioni delle qualifiche del precedente ordinamento e quelle dei profili professionali di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1219/1984, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 44/1991, stabilite dalla tabella allegata alla precedente delibera del 28 settembre 1988 va modificata secondo la tabella integrativa allegata alla presente delibera.

Roma, 19 dicembre 1991

*Il presidente*

*Il segretario*

QUADRO XVI

#### MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Personale operaio addetto ai servizi generali:

Qualifica precedente	Profili di inquadramento	Qualifica funzion.
----------------------	--------------------------	--------------------

(Modifica a pag. 89 prima di «addetto ai servizi di deposito e magazzino»)

Capo operaio . . . . .	Assistente tecnico	188	VI
------------------------	--------------------	-----	----

QUADRO XXII

#### MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Qualifica precedente	Profili di inquadramento	Qualifica funzion.
----------------------	--------------------------	--------------------

(Modifica a pag. 109 dopo «coadiutore» e «coadiutore dattilografo»)

Agente tecnico capo. . . . .	Autista meccanico	11	IV
Agente tecnico. . . . .	Autista meccanico	11	IV
	Conducente automezzi speciali	9	IV

QUADRO X

#### MINISTERO DELLA DIFESA

Qualifica precedente	Profili di inquadramento	Qualifica funzion.
----------------------	--------------------------	--------------------

(Modificare a pag. 39 dopo «commesso»)

.....	Farista capo	99	IV
Tecnico capo fari . . . . .			
Tecnico fari . . . . .			

92A1404

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

N. 54

Corso dei cambi del 18 marzo 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . . . .	1246,950	1246,950	1242,100	1246,950	1246,950	1246,950	1247 —	1246,950	1246,950	1246,950
E.C.U. . . . .	1537,850	1537,850	1537,500	1537,850	1537,850	1537,850	1537,750	1537,850	1537,850	1537,850
Marco tedesco . . . . .	752,750	752,750	752,500	752,750	752,750	752,750	752,840	752,750	752,750	752,750
Franco francese . . . . .	221,620	221,620	221,900	221,620	221,620	221,620	221,620	221,620	221,620	221,620
Lira sterlina . . . . .	2152,650	2152,650	2152 —	2152,650	2152,650	2152,650	2152,400	2152,650	2152,650	2152,650
Fiorino olandese . . . . .	668,590	668,590	668,500	668,590	668,590	668,590	668,650	668,590	668,590	668,590
Franco belga . . . . .	36,567	36,567	36,540	36,567	36,567	36,567	36,567	36,567	36,567	36,560
Peseta spagnola . . . . .	11,914	11,914	11,900	11,914	11,914	11,914	11,913	11,914	11,914	11,900
Corona danese . . . . .	193,870	193,870	193,800	193,870	193,870	193,870	194,890	193,870	193,870	193,870
Lira irlandese . . . . .	2006,800	2006,800	2002 —	2006,800	2006,800	2006,800	2007,700	2006,800	2006,800	—
Dracma greca . . . . .	6,516	6,516	6,500	6,516	6,516	6,516	6,516	6,516	6,516	—
Escudo portoghese . . . . .	8,732	8,732	8,750	8,732	8,732	8,732	8,735	8,732	8,732	8,730
Dollaro canadese . . . . .	1041,900	1041,900	1040 —	1041,900	1041,900	1041,900	1041,800	1041,900	1041,900	1041,900
Yen giapponese . . . . .	9,323	9,323	9,400	9,323	9,323	9,323	9,321	9,323	9,323	9,320
Franco svizzero . . . . .	831 —	831 —	831 —	831 —	831 —	831 —	831,010	831 —	831 —	831 —
Scellino austriaco . . . . .	107 —	107 —	106,800	107 —	107 —	107 —	106,994	107 —	107 —	107 —
Corona norvegese . . . . .	191,740	191,740	191,500	191,740	191,740	191,740	191,720	191,740	191,740	191,740
Corona svedese . . . . .	207,580	207,580	207,500	207,580	207,580	207,580	207,530	207,580	207,580	207,580
Marco finlandese . . . . .	275,500	275,500	275,500	275,500	275,500	275,500	275,750	275,500	275,500	—
Dollaro australiano . . . . .	943,200	943,200	944 —	943,200	943,200	943,200	944,500	943,200	943,200	943,200

### Media dei titoli del 18 marzo 1992

Rendita 5% 1935 . . . . .	57,250	Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96 . . .	98,400
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92 . . . . .	100,650	» » » 12,50% 18- 1-1991/97 . . .	100,425
» 12% (Beni Esteri 1980) . . . . .	103,900	» » » 12,00% 17- 4-1991/97 . . .	100,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97. . . . .	96,450	» » » 12,00% 19- 6-1991/97 . . .	99,475
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94 . . . . .	88,800	Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92 . .	99,750
» » » 21- 4-1987/94 . . . . .	88,375	» » » 9,50% 19- 5-1987/92 . .	99,650
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95 . . .	100,375	» » » 8,75% 18- 6-1987/93 . .	98 —
» » » 12,50% 19- 6-1989/95 . . .	100,325	» » » 8,75% 17- 7-1987/93 . .	99 —
» » » 12,50% 18- 7-1989/95 . . .	100,375	» » » 8,50% 19- 8-1987/93 . .	98,950
» » » 12,50% 16- 8-1989/95 . . .	100,325	» » » 8,50% 18- 9-1987/93 . .	101 —
» » » 12,50% 20- 9-1989/95 . . .	100,325	» » » 13,95% 1- 1-1990/94 . .	102,250
» » » 12,50% 19-10-1989/95 . . .	100,375	» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,500
» » » 12,50% 20-11-1989/95 . . .	100,350	» » » TR 2,5% 1983/93 . . . .	99,900
» » » 12,50% 18-12-1989/95 . . .	100,375	» » » Ind. 18- 4-1986/92 . . . .	99,950
» » » 12,50% 17- 1-1990/96 . . .	100,525	» » » » 19- 5-1986/92 . . . .	99,975
» » » 12,50% 19- 2-1990/96 . . .	100,450	» » » » 20- 7-1987/92 . . . .	99,925
» » » 12,50% 16- 5-1990/96 . . .	100,425	» » » » 19- 8-1987/92 . . . .	100,300
» » » 12,50% 15- 6-1990/96 . . .	100,500	» » » » 1-11-1987/92 . . . .	100,125
» » » 12,50% 19- 9-1990/96 . . .	100,475	» » » » 1-12-1987/92 . . . .	100,200
» » » 12,50% 20-11-1990/96 . . .	100,475	» » » » 1- 1-1988/93 . . . .	99,925

Certificati di credito del Tesoro Ind.			Buoni Tesoro Pol.		
1- 2-1988/93 . . . .	100,100		9,15%	1- 4-1992 . . . . .	99,700
» » » » 1- 3-1988/93 . . . .	100,200		11,00%	1- 4-1992 . . . . .	99,750
» » » » 1- 4-1988/93 . . . .	100,125		12,50%	1- 4-1992 . . . . .	99,775
» » » » 1- 5-1988/93 . . . .	100,275		12,50%	1- 4-1990/92 . . . . .	99,800
» » » » 1- 6-1988/93 . . . .	100,275		12,50%	18- 4-1992 . . . . .	99,850
» » » » 18- 6-1986/93 . . . .	99,850		9,15%	1- 5-1992 . . . . .	99,725
» » » » 1- 7-1988/93 . . . .	100,150		11,00%	1- 5-1992 . . . . .	99,650
» » » » 17- 7-1986/93 . . . .	99,750		12,50%	1- 5-1992 . . . . .	99,800
» » » » 1- 8-1988/93 . . . .	100,300		12,50%	17- 5-1992 . . . . .	99,825
» » » » 19- 8-1986/93 . . . .	99,625		9,15%	1- 6-1992 . . . . .	99,850
» » » » 1- 9-1988/93 . . . .	100,300		10,50%	1- 7-1992 . . . . .	99,850
» » » » 18- 9-1986/93 . . . .	99,675		11,50%	1- 7-1992 . . . . .	99,750
» » » » 1-10-1988/93 . . . .	100,100		11,50%	1- 8-1992 . . . . .	99,625
» » » » 20-10-1986/93 . . . .	99,725		12,50%	1- 9-1992 . . . . .	100 —
» » » » 1-11-1988/93 . . . .	100,200		12,50%	1-10-1992 . . . . .	100,025
» » » » 18-11-1987/93 . . . .	100,125		12,50%	1- 2-1993 . . . . .	100,400
» » » » 19-12-1986/93 . . . .	100,125		12,50%	1- 7-1993 . . . . .	100,125
» » » » 1- 1-1989/94 . . . .	100,100		12,50%	1- 8-1993 . . . . .	100,225
» » » » 1- 2-1989/94 . . . .	100,200		12,50%	1- 9-1993 . . . . .	100,250
» » » » 1- 3-1989/94 . . . .	100,325		12,50%	1-10-1993 . . . . .	100,250
» » » » 15- 3-1989/94 . . . .	100,275		12,50%	1-11-1993 . . . . .	100,225
» » » » 1- 4-1989/94 . . . .	100,225		12,50%	1-11-1993 Q . . . . .	100,100
» » » » 1- 9-1989/94 . . . .	100,100		12,50%	17-11-1993 . . . . .	100,300
» » » » 1-10-1987/94 . . . .	99,950		12,50%	1-12-1993 . . . . .	100,075
» » » » 1-11-1989/94 . . . .	99,950		12,50%	1- 1-1989/94 . . . . .	100,300
» » » » 1- 1-1990/95 . . . .	99,875		12,50%	1- 1-1990/94 . . . . .	100,150
» » » » 1- 2-1985/95 . . . .	100,750		12,50%	1- 2-1990/94 . . . . .	100,575
» » » » 1- 3-1985/95 . . . .	99,600		12,50%	1- 3-1990/94 . . . . .	100,275
» » » » 1- 3-1990/95 . . . .	99,775		12,50%	1- 5-1990/94 . . . . .	100,125
» » » » 1- 4-1985/95 . . . .	99,150		12,50%	1- 6-1990/94 . . . . .	100,275
» » » » 1- 5-1985/95 . . . .	99,075		12,50%	1- 7-1990/94 . . . . .	100,225
» » » » 1- 5-1990/95 . . . .	99,650		12,50%	1- 9-1990/94 . . . . .	100,175
» » » » 1- 6-1985/95 . . . .	99,125		12,50%	1-11-1990/94 . . . . .	100,400
» » » » 1- 7-1985/95 . . . .	99,150		12,50%	1- 1-1991/96 . . . . .	100,175
» » » » 1- 7-1990/95 . . . .	99,675		12,50%	1- 3-1991/96 . . . . .	100,250
» » » » 1- 8-1985/95 . . . .	99,125		12,50%	1- 6-1991/96 . . . . .	99,625
» » » » 1- 9-1985/95 . . . .	99,075		12,50%	1- 6-1990/97 . . . . .	98,625
» » » » 1- 9-1990/95 . . . .	99,750		12,50%	16- 6-1990/97 . . . . .	100,350
» » » » 1-10-1985/95 . . . .	99,400		12,50%	1-11-1990/97 . . . . .	100,250
» » » » 1-10-1990/95 . . . .	99,650		12,50%	1- 1-1991/98 . . . . .	100,350
» » » » 1-11-1985/95 . . . .	99,525		12,50%	19- 3-1991/98 . . . . .	100,475
» » » » 1-11-1990/95 . . . .	99,650		12,50%	20- 6-1991/98 . . . . .	98,350
» » » » 1-12-1985/95 . . . .	99,500		12,50%	1- 3-1991/2001 . . . . .	101,675
» » » » 1-12-1990/95 . . . .	99,675		12,50%	1- 6-1991/2001 . . . . .	98,900
» » » » 1- 1-1986/96 . . . .	99,775			Certificati credito Tesoro E.C.U. 21- 3-1988/92 8,50% . . . . .	99,250
» » » » 1- 1-1986/96 II . . . .	101,550			» » » » 26- 4-1988/92 8,50% . . . . .	99,250
» » » » 1- 1-1991/96 . . . .	99,625			» » » » 25- 5-1988/92 8,50% . . . . .	99,600
» » » » 1- 2-1986/96 . . . .	100 —			» » » » 22-11-1984/92 10,50% . . . . .	100,200
» » » » 1- 2-1991/96 . . . .	99,675			» » » » 22- 2-1985/93 9,60% . . . . .	100 —
» » » » 1- 3-1986/96 . . . .	100,150			» » » » 15- 4-1985/93 9,75% . . . . .	100,100
» » » » 1- 4-1986/96 . . . .	99,650			» » » » 22- 7-1985/93 9,00% . . . . .	98,700
» » » » 1- 5-1986/96 . . . .	99,525			» » » » 25- 7-1988/93 8,75% . . . . .	96,800
» » » » 1- 6-1986/96 . . . .	99,425			» » » » 28- 9-1988/93 8,75% . . . . .	96,400
» » » » 1- 7-1986/96 . . . .	99,050			» » » » 26-10-1988/93 8,65% . . . . .	96,475
» » » » 1- 8-1986/96 . . . .	99 —			» » » » 22-11-1985/93 8,75% . . . . .	98,500
» » » » 1- 9-1986/96 . . . .	98,850			» » » » 28-11-1988/93 8,50% . . . . .	97,050
» » » » 1-10-1986/96 . . . .	98,900			» » » » 28-12-1988/93 8,75% . . . . .	97,950
» » » » 1-11-1986/96 . . . .	99 —			» » » » 21- 2-1986/94 8,75% . . . . .	98,700
» » » » 1-12-1986/96 . . . .	99,300			» » » » 25- 3-1987/94 7,75% . . . . .	95,125
» » » » 1- 1-1987/97 . . . .	99,175			» » » » 19- 4-1989/94 9,90% . . . . .	100,900
» » » » 1- 2-1987/97 . . . .	99,575			» » » » 26- 5-1986/94 6,90% . . . . .	94,100
» » » » 18- 2-1987/97 . . . .	99,500			» » » » 26- 7-1989/94 9,65% . . . . .	101,700
» » » » 1- 3-1987/97 . . . .	99,725			» » » » 30- 8-1989/94 9,65% . . . . .	100,300
» » » » 1- 4-1987/97 . . . .	99,250			» » » » 26-10-1989/94 10,15% . . . . .	100,150
» » » » 1- 5-1987/97 . . . .	99,225			» » » » 22-11-1989/94 10,70% . . . . .	102,300
» » » » 1- 6-1987/97 . . . .	99,050			» » » » 24- 1-1990/95 11,15% . . . . .	103,800
» » » » 1- 7-1987/97 . . . .	98,800			» » » » 27- 3-1990/95 12,00% . . . . .	105 —
» » » » 1- 8-1987/97 . . . .	98,600			» » » » 24- 5-1989/95 9,90% . . . . .	99,450
» » » » 1- 9-1987/97 . . . .	98,725			» » » » 29- 5-1990/95 11,50% . . . . .	104,200
» » » » 1- 3-1991/98 . . . .	98,900			» » » » 26- 9-1990/95 11,90% . . . . .	103,900
» » » » 1- 4-1991/98 . . . .	98,550				
» » » » 1- 5-1991/98 . . . .	98,625				
» » » » 1- 6-1991/98 . . . .	98,575				
» » » » 1- 7-1991/98 . . . .	98,500				
» » » » 1- 8-1991/98 . . . .	98,725				
» » » » 1- 9-1991/98 . . . .	98,675				

## Corso dei cambi del 19 marzo 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . . . .	1254,150	1254,150	1253,800	1254,150	1254,150	1254,150	1253,500	1254,150	1254,150	1254,150
E.C.U. . . . .	1538,500	1538,500	1538,500	1538,500	1538,500	1538,500	1538,150	1538,500	1538,500	1538,500
Marco tedesco . . . . .	752,850	752,850	752,450	752,850	752,850	752,850	752,950	752,850	752,850	752,850
Franco francese . . . . .	221,760	221,760	222,100	221,760	221,760	221,760	221,730	221,760	221,760	221,760
Lira sterlina . . . . .	2150,700	2150,700	2150 —	2150,700	2150,700	2150,700	2151 —	2150,700	2150,700	2150,700
Fiorino olandese . . . . .	668,550	668,550	668 —	668,550	668,550	668,550	668,500	668,550	668,550	668,550
Franco belga . . . . .	36,566	36,566	36,580	36,566	36,566	36,566	36,572	36,566	36,566	36,566
Peseta spagnola . . . . .	11,907	11,907	11,940	11,907	11,907	11,907	11,907	11,907	11,907	11,900
Corona danese . . . . .	193,810	193,810	193,800	193,810	193,810	193,810	193,830	193,810	193,810	193,810
Lira irlandese . . . . .	2006,500	2006,500	2006 —	2006,500	2006,500	2006,500	2006,750	2006,500	2006,500	—
Dracma greca . . . . .	6,512	6,512	6,500	6,512	6,512	6,512	6,507	6,512	6,512	—
Escudo portoghese . . . . .	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	8,734	8,730	8,730	8,730
Dollaro canadese . . . . .	1049,300	1049,300	1048 —	1049,300	1049,300	1049,300	1049,800	1049,300	1049,300	1049,300
Yen giapponese . . . . .	9,430	9,430	9,430	9,430	9,430	9,430	9,428	9,430	9,430	9,430
Franco svizzero . . . . .	831,750	831,750	831,500	831,750	831,750	831,750	831,820	831,750	831,750	831,750
Scellino austriaco . . . . .	106,982	106,982	107 —	106,982	106,982	106,982	106,980	106,982	106,982	106,770
Corona norvegese . . . . .	191,770	191,770	191,500	191,770	191,770	191,770	191,650	191,770	191,770	191,770
Corona svedese . . . . .	207,480	207,480	207,450	207,480	207,480	207,480	207,350	207,480	207,480	207,480
Marco finlandese . . . . .	275,640	275,640	276 —	275,640	275,640	275,640	276,190	275,640	275,640	—
Dollaro australiano . . . . .	952 —	952 —	950 —	952 —	952 —	952 —	951,850	952 —	952 —	952 —

## Media dei titoli del 19 marzo 1992

Rendita 5% 1935 . . . . .	57,500	Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96 . . . . .	98,450
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92 . . . . .	101,500	» » » 12,50% 18- 1-1991/97 . . . . .	100,350
» 12% (Beni Esteri 1980) . . . . .	105 —	» » » 12,00% 17- 4-1991/97 . . . . .	100,425
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . . . .	96,500	» » » 12,00% 19- 6-1991/97 . . . . .	99,475
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94 . . . . .	88,800	Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92 . . . . .	99,750
» » » 21- 4-1987/94 . . . . .	88,200	» » » 9,50% 19- 5-1987/92 . . . . .	99,650
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95 . . . . .	100,300	» » » 8,75% 18- 6-1987/93 . . . . .	96,850
» » » 12,50% 19- 6-1989/95 . . . . .	100,325	» » » 8,75% 17- 7-1987/93 . . . . .	99 —
» » » 12,50% 18- 7-1989/95 . . . . .	100,375	» » » 8,50% 19- 8-1987/93 . . . . .	98,950
» » » 12,50% 16- 8-1989/95 . . . . .	100,325	» » » 8,50% 18- 9-1987/93 . . . . .	101 —
» » » 12,50% 20- 9-1989/95 . . . . .	100,325	» » » 13,95% 1- 1-1990/94 . . . . .	102,250
» » » 12,50% 19-10-1989/95 . . . . .	100,375	» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II . . . . .	102,500
» » » 12,50% 20-11-1989/95 . . . . .	100,350	» » » TR 2,5% 1983/93 . . . . .	99,900
» » » 12,50% 18-12-1989/95 . . . . .	100,300	» » » Ind. 18- 4-1986/92 . . . . .	99,925
» » » 12,50% 17- 1-1990/96 . . . . .	100,375	» » » » 19- 5-1986/92 . . . . .	100 —
» » » 12,50% 19- 2-1990/96 . . . . .	100,400	» » » » 20- 7-1987/92 . . . . .	99,975
» » » 12,50% 16- 5-1990/96 . . . . .	100,325	» » » » 19- 8-1987/92 . . . . .	100,300
» » » 12,50% 15- 6-1990/96 . . . . .	100,475	» » » » 1-11-1987/92 . . . . .	100,125
» » » 12,50% 19- 9-1990/96 . . . . .	100,425	» » » » 1-12-1987/92 . . . . .	100,200
» » » 12,50% 20-11-1990/96 . . . . .	100,375	» » » » 1- 1-1988/93 . . . . .	99,925

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93 . . . .	100,025	Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 4-1992 . . . . .	99,750	
» » » »	1- 3-1988/93 . . . .	100,150	» » » »	11,00%	1- 4-1992 . . . . .	99,750	
» » » »	1- 4-1988/93 . . . .	100,125	» » » »	12,50%	1- 4-1992 . . . . .	99,775	
» » » »	1- 5-1988/93 . . . .	100,200	» » » »	12,50%	1- 4-1990/92 . . . . .	99,850	
» » » »	1- 6-1988/93 . . . .	100,275	» » » »	12,50%	18- 4-1992 . . . . .	99,850	
» » » »	18- 6-1986/93 . . . .	99,950	» » » »	9,15%	1- 5-1992 . . . . .	99,725	
» » » »	1- 7-1988/93 . . . .	100,150	» » » »	11,00%	1- 5-1992 . . . . .	99,650	
» » » »	17- 7-1986/93 . . . .	99,875	» » » »	12,50%	1- 5-1992 . . . . .	99,800	
» » » »	1- 8-1988/93 . . . .	100,225	» » » »	12,50%	17- 5-1992 . . . . .	99,825	
» » » »	19- 8-1986/93 . . . .	100,625	» » » »	9,15%	1- 6-1992 . . . . .	99,750	
» » » »	1- 9-1988/93 . . . .	100,250	» » » »	10,50%	1- 7-1992 . . . . .	99,750	
» » » »	18- 9-1986/93 . . . .	99,675	» » » »	11,50%	1- 7-1992 . . . . .	99,700	
» » » »	1-10-1988/93 . . . .	100,100	» » » »	11,50%	1- 8-1992 . . . . .	99,575	
» » » »	20-10-1986/93 . . . .	99,775	» » » »	12,50%	1- 9-1992 . . . . .	99,950	
» » » »	1-11-1988/93 . . . .	100,100	» » » »	12,50%	1-10-1992 . . . . .	100,025	
» » » »	18-11-1987/93 . . . .	100,675	» » » »	12,50%	1- 2-1993 . . . . .	100,350	
» » » »	19-12-1986/93 . . . .	100,125	» » » »	12,50%	1- 7-1993 . . . . .	100,125	
» » » »	1- 1-1989/94 . . . .	100,025	» » » »	12,50%	1- 8-1993 . . . . .	100,175	
» » » »	1- 2-1989/94 . . . .	100,250	» » » »	12,50%	1- 9-1993 . . . . .	100,250	
» » » »	1- 3-1989/94 . . . .	100,275	» » » »	12,50%	1-10-1993 . . . . .	100,250	
» » » »	15- 3-1989/94 . . . .	100,325	» » » »	12,50%	1-11-1993 . . . . .	100,275	
» » » »	1- 4-1989/94 . . . .	100,175	» » » »	12,50%	1-11-1993 Q . . . . .	100,050	
» » » »	1- 9-1989/94 . . . .	100,100	» » » »	12,50%	17-11-1993 . . . . .	100,350	
» » » »	1-10-1987/94 . . . .	100 —	» » » »	12,50%	1-12-1993 . . . . .	100,075	
» » » »	1-11-1989/94 . . . .	99,950	» » » »	12,50%	1- 1-1989/94 . . . . .	100,300	
» » » »	1- 1-1990/95 . . . .	99,625	» » » »	12,50%	1- 1-1990/94 . . . . .	100,100	
» » » »	1- 2-1985/95 . . . .	100,550	» » » »	12,50%	1- 2-1990/94 . . . . .	100,175	
» » » »	1- 3-1985/95 . . . .	99,600	» » » »	12,50%	1- 3-1990/94 . . . . .	100,275	
» » » »	1- 3-1990/95 . . . .	99,775	» » » »	12,50%	1- 5-1990/94 . . . . .	100,125	
» » » »	1- 4-1985/95 . . . .	99,150	» » » »	12,50%	1- 6-1990/94 . . . . .	100,225	
» » » »	1- 5-1985/95 . . . .	99,075	» » » »	12,50%	1- 7-1990/94 . . . . .	100,225	
» » » »	1- 5-1990/95 . . . .	99,700	» » » »	12,50%	1- 9-1990/94 . . . . .	100,225	
» » » »	1- 6-1985/95 . . . .	99,125	» » » »	12,50%	1-11-1990/94 . . . . .	100,150	
» » » »	1- 7-1985/95 . . . .	99,150	» » » »	12,50%	1- 1-1991/96 . . . . .	100,175	
» » » »	1- 7-1990/95 . . . .	99,625	» » » »	12,50%	1- 3-1991/96 . . . . .	98,525	
» » » »	1- 8-1985/95 . . . .	99,075	» » » »	12,50%	1- 6-1991/96 . . . . .	100,425	
» » » »	1- 9-1985/95 . . . .	99,025	» » » »	12,50%	16- 6-1990/97 . . . . .	100,300	
» » » »	1- 9-1990/95 . . . .	99,650	» » » »	12,50%	1-11-1990/97 . . . . .	100,300	
» » » »	1-10-1985/95 . . . .	99,350	» » » »	12,50%	1- 1-1991/98 . . . . .	100,300	
» » » »	1-10-1990/95 . . . .	99,650	» » » »	12,50%	19- 3-1991/98 . . . . .	100,375	
» » » »	1-11-1985/95 . . . .	99,475	» » » »	12,50%	20- 6-1991/98 . . . . .	98,300	
» » » »	1-11-1990/95 . . . .	99,650	» » » »	12,50%	1- 3-1991/2001 . . . . .	101,625	
» » » »	1-12-1985/95 . . . .	99,450	» » » »	12,50%	1- 6-1991/2001 . . . . .	98,850	
» » » »	1-12-1990/95 . . . .	99,625	Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	99,300	
» » » »	1- 1-1986/96 . . . .	99,775	» » » »	» »	26- 4-1988/92	8,50%	99,200
» » » »	1- 1-1986/96 II . . . .	101,300	» » » »	» »	25- 5-1988/92	8,50%	99,400
» » » »	1- 1-1991/96 . . . .	99,675	» » » »	» »	22-11-1984/92	10,50%	100,200
» » » »	1- 2-1986/96 . . . .	99,900	» » » »	» »	22- 2-1985/93	9,60%	99,950
» » » »	1- 2-1991/96 . . . .	99,675	» » » »	» »	15- 4-1985/93	9,75%	100,075
» » » »	1- 3-1986/96 . . . .	100,100	» » » »	» »	22- 7-1985/93	9,00%	98,700
» » » »	1- 4-1986/96 . . . .	99,600	» » » »	» »	25- 7-1988/93	8,75%	96,800
» » » »	1- 5-1986/96 . . . .	99,525	» » » »	» »	28- 9-1988/93	8,75%	96,900
» » » »	1- 6-1986/96 . . . .	99,425	» » » »	» »	26-10-1988/93	8,65%	96,900
» » » »	1- 7-1986/96 . . . .	99,050	» » » »	» »	22-11-1985/93	8,75%	98,200
» » » »	1- 8-1986/96 . . . .	99 —	» » » »	» »	28-11-1988/93	8,50%	96,900
» » » »	1- 9-1986/96 . . . .	98,900	» » » »	» »	28-12-1988/93	8,75%	97,550
» » » »	1-10-1986/96 . . . .	98,950	» » » »	» »	21- 2-1986/94	8,75%	99,500
» » » »	1-11-1986/96 . . . .	99,050	» » » »	» »	25- 3-1987/94	7,75%	99,125
» » » »	1-12-1986/96 . . . .	99,250	» » » »	» »	19- 4-1989/94	9,90%	100,700
» » » »	1- 1-1987/97 . . . .	99,575	» » » »	» »	26- 5-1986/94	6,90%	94,050
» » » »	1- 2-1987/97 . . . .	99,525	» » » »	» »	26- 7-1989/94	9,65%	101,500
» » » »	18- 2-1987/97 . . . .	99,450	» » » »	» »	30- 8-1989/94	9,65%	100,300
» » » »	1- 3-1987/97 . . . .	99,675	» » » »	» »	26-10-1989/94	10,15%	100,725
» » » »	1- 4-1987/97 . . . .	99,100	» » » »	» »	22-11-1989/94	10,70%	102,300
» » » »	1- 5-1987/97 . . . .	99,125	» » » »	» »	24- 1-1990/95	11,15%	103,750
» » » »	1- 6-1987/97 . . . .	99,050	» » » »	» »	27- 3-1990/95	12,00%	107,500
» » » »	1- 7-1987/97 . . . .	98,900	» » » »	» »	24- 5-1989/95	9,90%	100,225
» » » »	1- 8-1987/97 . . . .	98,550	» » » »	» »	29- 5-1990/95	11,50%	103,400
» » » »	1- 9-1987/97 . . . .	98,725	» » » »	» »	26- 9-1990/95	11,90%	104,350
» » » »	1- 3-1991/98 . . . .	98,850					
» » » »	1- 4-1991/98 . . . .	98,450					
» » » »	1- 5-1991/98 . . . .	98,525					
» » » »	1- 6-1991/98 . . . .	98,425					
» » » »	1- 7-1991/98 . . . .	98,400					
» » » »	1- 8-1991/98 . . . .	98,625					
» » » »	1- 9-1991/98 . . . .	98,525					

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Divieto di vendita e di utilizzazione e ritiro dal commercio di alcuni lotti di preparato galenico

Ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con ordinanza del 23 marzo 1992 il Ministro della sanità ha disposto, in via cautelativa, il divieto di vendita e di utilizzazione e il ritiro dal commercio del preparato galenico di seguito indicato, limitatamente ai lotti sotto riferiti, per la presenza di impurità all'interno di alcune confezioni:

soluzione glucosata 5% lotto 1216 dell'11/91 - scadenza 11/94 e lotto 1203 del 9.91 - scadenza 9.94 - ditta Farmac Besidiae di Bisignano (Cosenza).

92A1406

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

### **Autorizzazione alla fondazione «Romana marchesa Janina Sofia Umiastowska» ad acquistare un immobile**

Con decreto ministeriale 11 marzo 1991, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1992, registro n. 3 Università e ricerca, foglio n. 158, la fondazione «Romana marchesa Janina Sofia Umiastowska» è stata autorizzata ad acquistare un appartamento sito in Roma nella via Cola di Rienzo e via dei Gracchi n. 39.

92A1407

### **Autorizzazione alla fondazione Sandra e Enea Mattei Collegio nuovo, in Pavia, ad acquistare un immobile**

Con decreto ministeriale 16 aprile 1991, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1992, registro n. 3 Università e ricerca, foglio n. 381, la fondazione Sandra e Enea Mattei - Collegio nuovo, di Pavia, è stata autorizzata ad acquistare il terreno di proprietà dei signori Campadese al prezzo di L. 300.000.000 da destinare ad attrezzature universitarie.

92A1408

### **Autorizzazione alla fondazione «Vito Fazio Almayer» ad accettare una eredità**

Con decreto ministeriale 4 maggio 1991, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1992, registro n. 4 Università e ricerca, foglio n. 112, la fondazione «Vito Fazio Almayer» è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla sig.ra Bruna Fazio Almayer Boldrini costituita da beni mobili per un valore di L. 19.520.000 e da un immobile sito in Firenze nella via A. Righi n. 78 del valore di L. 235.000.000.

92A1409

### **Autorizzazione all'Università «La Sapienza» di Roma ad accettare alcuni lasciti**

Con decreto ministeriale 28 maggio 1991, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1992, registro n. 4 Università e ricerca, foglio n. 116, l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è stata autorizzata ad accettare i lasciti disposti in suo favore dalla sig.ra Caterina Tomassoni ved. Chisesi, consistenti in due negozi siti in Roma nella via del Babuino n. 52-58 l'uno e nella via Sardegna n. 45-47 l'altro.

92A1410

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### **Revoca del decreto ministeriale 22 gennaio 1990 concernente lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Olimpia - Soc. coop.va edilizia a r.l.», in Cava dei Tirreni.**

Con decreto ministeriale 7 marzo 1992, il decreto ministeriale 22 gennaio 1990 limitatamente al numero d'ordine 10 che prevede lo scioglimento di autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Olimpia - Soc. coop.va edilizia a r.l.», con sede in Cava dei Tirreni (Salerno), è stato revocato.

92A1411

### **Scioglimento di società cooperative**

Con decreto ministeriale 2 marzo 1992 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Co.Bi. - Coop. S.r.l.» - Società per la ricerca, la sperimentazione, la produzione e la vendita di prodotti chimici e biochimici, con sede in Napoli, costituita per rogito Finoja Sanseverino in data 30 gennaio 1978, rep. 15927, reg. soc. 611, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «I.A.C.P.I. - Cooperativa per l'assistenza manageriale, la consulenza e la promozione industriale, per le cooperative di produzione e lavoro ed artigianale», con sede in Napoli, costituita per rogito Finoja Sanseverino in data 30 dicembre 1978, rep. 15926, reg. soc. 610, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Primavera 82 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Olivieri in data 22 giugno 1982, rep. 24391, reg. soc. 2975, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Torre Normanna» a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Di Maio in data 5 marzo 1975, rep. 27782, reg. soc. 898, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «La Bagnolese 2° a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 5 giugno 1972, rep. 58249, reg. soc. 546, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Coop-Cart. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Bellecca in data 15 febbraio 1984, rep. 8123, reg. soc. 1407, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «C.E.L.A.R.C. - Cooperativa edilizia lavoratori regione Campania S.r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito Incoronato in data 10 ottobre 1974, rep. 39456, reg. soc. 1990, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Raffaello Causa a r.l.», con sede in Acerra (Napoli), costituita per rogito Chiari in data 30 gennaio 1985, rep. 46935, reg. soc. 1908, tribunale di Napoli;

società cooperativa di trasporto «Ascop (autonoleggiatori stabiesi coop.) coop. a r.l.», con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito Percuoco in data 17 luglio 1984, rep. 10925, reg. soc. 4152, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Piera» a r.l., con sede in Giugliano (Napoli), costituita per rogito Olivieri in data 12 maggio 1982, rep. 22834, reg. soc. 2441, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Serafina a r.l.», con sede in Marano (Napoli), costituita per rogito Lupoli in data 13 marzo 1980, rep. 1173, reg. soc. 1955,80, tribunale di Napoli;

società cooperativa mista «La Politecnica a r.l.», con sede in Portici (Napoli), costituita per rogito Iazzetti in data 9 ottobre 1979, rep. 74723, reg. soc. 2580/79, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Solfatara a r.l.», con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Iazzetti in data 19 aprile 1983, rep. 79920, reg. soc. 2147, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Lisa a r.l.», con sede in Quarto (Napoli), costituita per rogito Rotondano in data 1° marzo 1978, rep. 4804, reg. soc. 715, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro «Edilfrassi a r.l.», con sede in Quarto (Napoli), costituita per rogito Marra in data 25 marzo 1982, rep. 6691, reg. soc. 1895, tribunale di Napoli.

92A1412

**Determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci di cooperative operanti nella provincia di Campobasso nell'area dei servizi sociali ed assistenziali (compresa l'assistenza domiciliare).**

Con decreto ministeriale 13 marzo 1992 in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti nella provincia di Campobasso nell'area dei servizi sociali ed assistenziali (compresa l'assistenza domiciliare) è così determinato:

L. 29.000 giornaliero e 20 giornate lavorative mensili.

92A1413

**Determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci di cooperative operanti nella provincia di Milano nell'area dei servizi di assistenza agli anziani, ai minori, agli handicappati in genere, sia a domicilio che all'interno di strutture gestite direttamente dalle cooperative stesse.**

Con decreto ministeriale 13 marzo 1992 in vigore dal primo periodo di paga in corso alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti nella provincia di Milano, nell'area dei servizi di assistenza agli anziani, ai minori ed agli handicappati in genere sono così determinati:

L. 28.155 giornaliero;

16 giornate lavorative mensili per i soci occupati nei servizi domiciliari;

20 giornate lavorative mensili per i soci occupati nei servizi in strutture gestite direttamente dalle cooperative.

92A1414

## ENTE FERROVIE DELLO STATO

### Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° aprile 1992 è pagabile presso le banche sottoindicate, la quattordicesima cedola d'interesse relativa al semestre ottobre 1991-marzo 1992 del prestito obbligazionario 1985/1995, indicizzato, 2° emissione, di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 5,40%:

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Credito romagnolo - Banca Fideuram (ex Manusardi) - Banca popolare di Sondrio.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto a), del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di gennaio 1992 e febbraio 1992 è risultato pari al 10,940%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto b), del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di gennaio 1992 e febbraio 1992, è risultato pari al 10,627%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti a) e b) risulta, pertanto, pari al 10,731% equivalente al tasso semestrale del 5,25%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre aprile 1992-settembre 1992 scadenza 1° ottobre 1992, cedola n. 15, un interesse del 5,25%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerato per il quindicesimo semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della quindicesima cedola (0,525%).

Pertanto, tenuto conto della maggiorazione dei semestri precedenti (7,645%), l'attuale maggiorazione sul capitale è dell'8,170%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

N.B. — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

92A1415

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ CHIETI  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di De Luca  
Via A. Herio, 21
- ◇ PESCARA  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Cornacchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ TERAMO  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

- ◇ MATERA  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ POTENZA  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ CATANZARO  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ COSENZA  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ PALMI (Reggio Calabria)  
Libreria BARONE PASQUALE  
Via Roma, 31
- ◇ REGGIO CALABRIA  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di Fiorelli E.  
Via Buozzi, 23
- ◇ SOVERATO (Catanzaro)  
Rivendita generi Monopoli  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ ANGI (Salerno)  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goti, 4
- ◇ AVELLINO  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ CASERTA  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ CAVA DEI TIRRENI (Salerno)  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ FORIO D'ISCHIA (Napoli)  
Libreria MATTERA
- ◇ NOCERA INFERIORE (Salerno)  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ SALERNO  
Libreria ATHENA S.a.s.  
Piazza S. Francesco, 66

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ ARGENTA (Ferrara)  
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 36/B
- ◇ FERRARA  
Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1
- ◇ FORLÌ  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ MODENA  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ PARMA  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ PIACENZA  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ RAVENNA  
Libreria TARANTOLA  
Via Matteotti, 37
- ◇ REGGIO EMILIA  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ RICCIONE (Forlì)  
Libreria DEL PROFESSIONISTA  
di Giorgi Egidio  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ PORDENONE  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre

## TRIESTE

- Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F
- Libreria TERGESTE S.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
- ◇ UDINE  
Cartolibreria UNIVERSITAS  
Via Pracchiuso, 19
- Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13
- Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ APRILIA (Latina)  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◇ FROSINONE  
Cartolibreria LE MUSE  
Via Marittima, 15
- ◇ LATINA  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ LAVINIO (Roma)  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ RIETI  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59
- Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124
- Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121
- Cartolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33
- Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Chiosco Pretura di Roma  
Piazzale Clodio
- ◇ SORA (Frosinone)  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◇ TIVOLI (Roma)  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini  
Viale Mannelli, 10
- ◇ TUSCANIA (Viterbo)  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste

## LIGURIA

- ◇ IMPERIA  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◇ LA SPEZIA  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5
- ◇ SAVONA  
Libreria IL LEGGIO  
Via Montenotte, 36/R

## LOMBARDIA

- ◇ ARESE (Milano)  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
- ◇ BERGAMO  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ BRESCIA  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ COMO  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
- ◇ CREMONA  
Libreria DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ MANTOVA  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◇ PAVIA  
GARZANTI Libreria internazionale  
Palazzo Università  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ SONDRIO  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14
- ◇ VARESE  
Libreria PIROLA  
Via Albuzzi, 8
- Libreria PONTIGGIA e C.  
Corso Moro, 3

## MARCHE

- ◇ ANCONA  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ ASCOLI PICENO  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23
- Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188
- ◇ MACERATA  
Libreria MORICETTA  
Piazza Annessione, 1
- Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11
- ◇ PESARO  
LA TECNOGRAFICA  
di Mattioli Giuseppe  
Via Memmi, 60/82

## MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO  
D.I.E.M. Libreria giuridica  
c/o Palazzo di Giustizia  
Viale Elena, 1
- ◇ ISERNIA  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ ALESSANDRIA  
Libreria BERTELOTTI  
Corso Roma, 122
- Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ ALBA (Cuneo)  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ ASTI  
Libreria BORELLI TRE RE  
Corso Alfieri, 364
- ◇ BIELLA (Vercelli)  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ CUNEO  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ TORINO  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20  
SO.CE.DI. S.r.l.  
Via Roma, 60

## PUGLIA

- ◇ ALTAMURA (Bari)  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ BARI  
Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 16/B
- Libreria LATERZA e LAVIOSA  
Via Crisauzio, 16
- ◇ BRINDISI  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ CORATO (Bari)  
Libreria GIUSEPPE GALISE  
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ FOGGIA  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ LECCE  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
- ◇ MANDRAGONA (Foggia)  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 128
- ◇ TARANTO  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ ALGHERO (Sassari)  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ CAGLIARI  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ NUORO  
Libreria DELLE PROFESSIONI  
Via Manzoni, 45/47
- ◇ ORISTANO  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ SASSARI  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◇ AGRIGENTO  
Libreria L'AZIENDA  
Via Calticrasto, 14/16
- ◇ CALTANISSETTA  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36

## CATANIA

- ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62
- Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58
- Libreria LA PAGLIA  
Via Etna, 383/395
- ◇ ENNA  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele, 3
- ◇ FAVARA (Agrigento)  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◇ MESSINA  
Libreria PIROLA  
Corso Cavour, 47
- ◇ PALERMO  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74
- Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Boeco, 3
- Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ RAGUSA  
Libreria E. GIGLIO  
Via IV Novembre, 39
- ◇ SIRACUSA  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Mastrofranza, 22
- ◇ TRAPANI  
Libreria LO BUE  
Via Cassio Cortese, 8

## TOSCANA

- ◇ AREZZO  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ FIRENZE  
Libreria MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22 R
- ◇ GROSSETO  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◇ LIVORNO  
Libreria AMEDEO NUOVA  
di Gulicci Irma & C. S.n.c.  
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ LUCCA  
Libreria BARONI  
Via S. Paolino, 45/47
- Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9
- ◇ MASSA  
GESTIONE LIBRERIE  
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ PISA  
Libreria VALLERINI  
Via dei Milite, 13
- ◇ PISTOIA  
Libreria TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ SIENA  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ BOLZANO  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ TRENTO  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ FOLIGNO (Perugia)  
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.  
Via Gramsci, 41
- ◇ PERUGIA  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ TERNI  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VENETO

- ◇ BELLUNO  
Cartolibreria BELLUNESE  
di Baldan Michela  
Via Loreto, 22
- ◇ PADOVA  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ ROVIGO  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggiore, 31
- ◇ VENEZIA  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
- ◇ VERONA  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21
- Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ VICENZA  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

